

LA LIBERALIZZAZIONE DEI TURNI ED DEGLI ORARI DELLE FARMACIE

Nota al comma 6 del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1

In occasione della conversione in legge del D.L. n. 1/2012, il cui comma 6 è stato testualmente riprodotto nel comma 8 del testo approvato dal Senato ed ora al vaglio della Camera, scaturisce la necessità di dare una interpretazione corretta dei limiti sopravvissuti al processo di liberalizzazione.

Occorre partire quindi dal dettato letterale della norma che così recita:

I turni e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente normativa non impediscono l'apertura della farmacia in orari diversi da quelli obbligatori.

Innanzitutto va detto che l'ambito di liberalizzazione riguarda i provvedimenti relativi alla fissazione dei turni di guardia farmaceutica, generalmente disposti dalle ASL, ed in alcuni casi dai comuni, con l'apporto consultivo degli Ordini provinciali dei Farmacisti. La norma interviene poi sugli orari di apertura e chiusura settimanali che generalmente sono stabiliti con ordinanze del sindaco o delle ASL.

Si tratta quindi di provvedimenti amministrativi, che la norma liberalizzatrice individua come quelli "stabiliti dalle autorità competenti", per poi proseguire con la frase "in base alla vigente normativa". Chiarito quali siano i provvedimenti che possono essere disattesi, occorre risalire a quali siano le norme costituenti la "vigente normativa".

Come è noto tutte le regioni hanno, nel tempo, legiferato in materia di orari, turni e ferie, fissando dei criteri generali affinché le autorità competenti (prevalentemente sindaci e ASL) disciplinassero a livello locale le modalità di svolgimento del servizio farmaceutico. Nelle leggi regionali sono quindi stabiliti gli orari minimi e, talvolta, massimi entro i quali le farmacie debbono o possono restare aperte, compresi i giorni di chiusura festivi ed infrasettimanali. Sono inoltre stabiliti i criteri per l'espletamento del servizio di turno. Posto che le leggi regionali sono fonti primarie del diritto, al pari delle leggi ordinarie statali ma vevoli sul solo territorio regionale, è alle norme in esse contenute che si deve fare riferimento quale "vigente normativa". Se quindi il decreto di liberalizzazione dispone che sia legittimo disattendere "i turni e gli orari stabiliti dalle autorità competenti", sono solamente le disposizioni comunali e delle ASL a perdere la loro cogenza mentre, nello scostarsi da tali disposizioni, occorrerà osservare la disciplina regionale nel modificare gli orari di apertura delle farmacie "in orari diversi da quelli obbligatori". Si potrà pertanto tenere aperta la farmacia per un orario settimanale inferiore a quello stabilito dal sindaco ma non inferiore a quello previsto dalla legge regionale come pure non si potrà protrarre l'orario di apertura oltre il limite massimo regionale, laddove esistente. Quando poi le leggi regionali stabiliscono l'obbligo di chiusura nei giorni festivi e per una o metà giornata in giorno feriale, tale obbligo non potrà essere disatteso. Più complesso è il caso dei "turni", dal momento che le normative regionali si limitano a demandare alle ASL, o ad altre amministrazioni, la fissazione della turnazione, dopo avere stabilito criteri generali, nei singoli comuni o nel territorio sovracomunale. Pertanto, mentre gli orari delle singole farmacie possono essere stabiliti dal direttore, pur nei limiti della normativa regionale, i turni non potranno che essere concordati tra le farmacie al fine di garantire la capillarità del servizio, sempre nell'ambito delle modalità di cui alla disciplina regionale vigente.

Sembra però indispensabile che le regioni provvedano a ridisciplinare tutta la materia, per gli argomenti di loro competenza, legiferando alla luce del nuovo orientamento introdotto dal “decreto liberalizzazioni” ed andando anche a colmare quel vuoto normativo che il frettoloso legislatore governativo non ha disciplinato. In particolare abolendo gli orari massimi e l’obbligo della chiusura festiva ed infrasettimanale, senza dimenticare di rimuovere, laddove esistente, l’obbligatorietà della chiusura per ferie annuali, che stride con lo spirito stesso di tutta la manovra.

14 marzo 2012

Prof. Maurizio Cini

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Cini". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'M'.